



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 06/10/2020

### FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento nella forma della cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 23/09/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 03/12/2018, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al citato ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede, anche alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea: € 1902,326 a titolo di restituzione degli interessi corrispettivi, nonché € 2554,242 per commissioni non godute e spese, oltre interessi legali.

Costituitasi, parte resistente, incorporante della mandataria, si oppone alle pretese del cliente, affermando di aver già rimborsato al ricorrente tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana e al costante, decennale orientamento da sempre tenuto al riguardo dalla Banca d'Italia, dall'Arbitro Bancario Finanziario e dal Giudice ordinario.

Il contratto oggetto di ricorso, redatto in conformità alle previsioni di legge, specifica analiticamente quali sono i costi *recurring*, oggetto, dunque, di rimborso nel caso di estinzione anticipata. In conformità alle disposizioni contrattuali, il cliente ha ottenuto, in sede di conteggio estintivo, il ristoro della quota non maturata dei costi *recurring*, vale a dire la *commissione prevista a favore della mandataria per la gestione del finanziamento*, di cui alla lett. b del contratto (€ 456,48) e le *spese di incasso quote* di cui alla lett. f del contratto (€ 437,76) Nulla invece era dovuto a titolo di *spese per le comunicazioni periodiche* (in quanto gratuite).

In merito agli altri costi, l'intermediario eccepisce la natura *up front* degli oneri:



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- di cui alla lett. a del contratto “*commissioni in qualità di mandataria del Finanziatore per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria*”;
- di cui alla lett. c del contratto “*provvigioni all’intermediario del credito*”;
- di cui alla lett. d del contratto “*imposte e tasse*”;

in quanto facenti riferimento all’attività di perfezionamento del finanziamento e già interamente maturati.

L’intermediario compie ulteriori considerazioni con specifico riguardo alla “*provvigione dell’intermediario del credito*”.

Ribadisce, infatti, la natura *up front* e richiama in questo senso:

- da un lato il “*testo contrattuale*” ed in particolare la “*legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell’operazione*”, contenuta nell’allegato al modulo SECCI, che fornisce una chiara definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB;
- dall’altro la definizione di “*intermediari del credito*” fornita dall’art. 121, comma 1, lett. h del TUB, dalle “*Disposizioni di Trasparenza*” emanate dalla Banca d’Italia (cfr. sez. VII, par. 2) e dalla guida della Banca d’Italia “*Il credito ai consumatori in parole semplici*” (cfr p.24).

Inoltre parte resistente fa presente che l’accordo distributivo sottoscritto con l’intermediario ex art. 106, ove intervenuto nel contratto di specie, circoscrive espressamente l’attività dello stesso alla mera promozione e collocamento del finanziamento, attività tutte che si esauriscono all’atto della conclusione del contratto, senza alcuna ulteriore attività successiva nel caso di specie (cfr doc. 5 - Accordo Distributivo).

L’intermediario precisa, inoltre, che le provvigioni all’intermediario del credito, specificamente identificato nell’apposita sezione del modulo relativo alle “*Informazioni europee*”, sono state fatturate dall’intermediario stesso non appena concluso il contratto ed erogato il finanziamento e debitamente pagate allo stesso.

Inoltre con riferimento alla richiesta di restituzione degli interessi sulla base del metodo *pro rata temporis*, l’intermediario afferma che gli interessi maturano nel tempo secondo il piano di ammortamento sottoscritto dal cliente; alla stregua del medesimo piano, si procede in conteggio estintivo allo storno degli interessi non maturati. L’applicazione del criterio proporzionale lineare darebbe luogo ad evidenti ed ingiustificate storture.

Parte resistente afferma, inoltre, con riferimento al caso specifico, la non applicabilità della sentenza Lexitor per una pluralità di ragioni:

- le direttive europee, secondo la stessa Corte di Giustizia Europea, non hanno efficacia fra privati – come confermato, con specifico riguardo alla sentenza *Lexitor*, dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 10489/2019;
- la Direttiva 2008/48/CE, pure nella interpretazione fornita dalla *sentenza Lexitor*, può trovare applicazione diretta nei soli rapporti verticali, non nei rapporti fra privati. Pur consapevole di ciò, il Collegio di coordinamento ABF ha ritenuto di poter superare questo principio, interpretando il diritto nazionale in senso conforme ai principi affermati dalla CGUE: l’obbligo di interpretazione conforme, osserva il resistente, è preclusa nel caso in cui la norma interna, come nel caso di specie, sia insanabilmente confliggente con la norma sovranazionale (cita, in proposito, consolidata giurisprudenza della CGUE);
- l’esecuzione acritica della sentenza *Lexitor* condurrebbe alla violazione di principi fondamentali dell’ordinamento comunitario e di quello italiano quali la certezza del diritto, la tutela del legittimo affidamento, la ragionevolezza. Tra l’altro, determinerebbe distorsioni della concorrenza nel mercato unico europeo, considerato che l’applicazione retroattiva dell’interpretazione di cui alla sentenza *Lexitor* si rifletterebbe in maniera ineguale sui rapporti in essere nei paesi comunitari, a tutto svantaggio degli operatori italiani in ragione del più lungo termine di prescrizione dell’azione di ripetizione (10 anni) rispetto agli altri



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Paesi europei (5 anni per la Spagna e la Francia, 3 anni per la Germania, la Slovacchia e la Repubblica Ceca);

- la sentenza *Lexitor*, nelle sue stesse parole, è applicabile solo a costi unilateralmente determinati dal finanziatore. D'altra parte, sarebbe in palese contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento civilistico italiano l'obbligo per il finanziatore di rimborsare al cliente costi fatturati da terzi;

- l'applicazione pedissequa della sentenza *Lexitor* produrrebbe conseguenze paradossali dagli effetti imponderabili.

Ciò premesso, chiede che il ricorso venga rigettato in quanto le pretese formulate sono del tutto infondate in fatto e in diritto.

## DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del suo diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri commissionali, nonché alla restituzione degli interessi corrispettivi alla luce del criterio pro rata temporis reputato applicabile al rapporto in essere tra le parti.

Il ricorso merita di essere accolto soltanto in parte.

Il Collegio osserva che la sussistenza del diritto alla riduzione del costo del finanziamento anticipatamente estinto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto(c.d. costi *recurring*). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "*Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea,*



*immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.*

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

*“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.*

*“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.*

*“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio osserva che nella giurisprudenza di merito non sono mancati orientamenti volti, in base alla citata decisione della Corte di Giustizia, non solo ad affermare che l'art.125 sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore abbia diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, ma anche ad applicare a tutte le voci di costo non godute, ai fini del computo del quantum da restituire al consumatore, il criterio pro rata temporis (Trib. Napoli, 20 febbraio 2020); così come, in una prospettiva radicalmente diversa, talune decisioni hanno escluso che la sentenza Lexitor possa dispiegare i suoi effetti sul piano del rapporto negoziale intermediario – consumatore (Trib. Napoli, 10 marzo 2020).

Tuttavia, questo Arbitro, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Pertanto, rilevato, con riferimento alle voci di cui il ricorrente chiede il rimborso, che va considerata “istantanea”, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, la voce commissione di intermediazione; osservato che, quindi, relativamente a tale voce risulta dovuta al ricorrente, alla luce del contenuto della domanda attorea e in applicazione del citato criterio previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, la somma di € 1327,94; considerato, con riguardo alla *commissione a favore della mandataria* che lo schema contrattuale riporta distintamente due componenti di costo, entrambe dovute a titolo di corrispettivo alla società mandataria, l'una per attività istruttorie e preparatorie (“commissione per il perfezionamento del contratto”, di cui alla lett. a), qui dovuta, in base al sopra indicato criterio applicabile alle commissioni istantanee, per la somma di € 295,10 e l'altra per prestazioni ricorrenti nel corso dell'intera durata del rapporto (“commissione di gestione” di cui alla lett. b), già rimborsata al cliente in sede di conteggio estintivo per l'importo di € 456,48.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Reputata, altresì, fondata la domanda di restituzione degli interessi (dovuti per l'importo di € 1902,32, al netto dell'abbuono riconosciuto in conteggio estintivo per € 3479,89), alla luce di quanto indicato, con rilievo assorbente secondo l'orientamento dell'ABF, nel modulo SECCI, secondo cui "il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue".

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.525,36, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO